

Legge regionale 11 dicembre 1989 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 08/02/2005

Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

Art. 2

1. Il trattamento di missione per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all' articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste per il personale regionale, è commisurato a quello del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 34/1990 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 34/89.